

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3003 del 13/06/2017
Oggetto	CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SUPERFICIALI AD USO INDUSTRIALE CORSO D'ACQUA: TORRENTE SETTA COMUNE: CASTIGLIONE DEI PEPOLI TITOLARE: PAVIMENTAL SPA CODICE PRATICA N. BO16A0078
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3125 del 13/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno tredici GIUGNO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.



STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SUPERFICIALI AD USO INDUSTRIALE

CORSO D'ACQUA: TORRENTE SETTA

COMUNE: CASTIGLIONE DEI PEPOLI

TITOLARE: PAVIMENTAL SPA

CODICE PRATICA N. BO16A0078

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) n. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 88/2016 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna allo scrivente Valerio Marroni;
- la Delibera dello scrivente Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 799/2016 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/11/2016;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal

Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. 24386 del 22/12/2016 e successiva integrazione Prot. n. 5835 del 16/03/2017 (procedimento BO16A0078), con la quale la ditta PAVIMENTAL SPA, C.F.:004816705861, con sede legale in comune di Roma, Via Giuseppe Donati 174, **ha chiesto la concessione al prelievo di acqua pubblica superficiale dal torrente Setta**, nel punto in sponda destra, antistante il terreno identificato al Nuovo Catasto Terreni (NCT) del comune di Castiglione dei Pepoli al Foglio 36 mappale 21, con una portata massima di 15 l/s per complessivi 473.040 metri cubi/anno (mc/a):

- **ad uso industriale**, per la realizzazione della galleria denominata GN12 di ampliamento della terza corsia dell'Autostrada A1, consistente in raffreddamento e lubrificazione di fresa meccanica; produzione di malte e calcestruzzi; lavaggio di materiale di smarino e per costituzione di riserva idrica antincendio;

- **ad uso sanitario**, previo apposito trattamento;

- **con impianto di prelievo e distribuzione d'acqua** costituito dai seguenti manufatti: l'opera di presa formata da un pozzetto in cemento di dimensioni 1,5x1,5 m e di altezza 1,4 m, fissato su fondo alveo e sporgente di circa 5 cm, al fine di creare una soglia sfiorante in grado di captare solo i deflussi con portate superiori a 700 l/s. All'interno del pozzetto è inserita un'elettropompa sommersa di portata massima di 15 l/s, con tubazione di mandata in acciaio, opportunamente staffata a scogliera spondale e diretta verso vasca di accumulo di circa 4 metri cubi, dotata di sfioratore di troppo pieno nel torrente Setta. Il pozzetto e la tubazione di mandata della pompa occupano l'area demaniale. Dalla vasca di accumulo l'acqua prelevata viene rilanciata alle utenze in località Poggiolino in comune di Barberino di Mugello (FI), mediante pompa con portata massima di 15 l/s e relativa tubazione di adduzione

dotata di contatore di portata. La vasca di accumulo e la relativa pompa di prelievo sono fissate sul terreno di proprietà autostradale individuato al suddetto Foglio 36, mappale 21.

- **con restituzione** di tutte le acque reflue, previo trattamento, nel torrente Baccheraia in comune di Barberino di Mugello (FI);

vista la domanda di concessione di area demaniale per l'occupazione con l'opera di presa, assunta agli atti al Prot. n. PGB0/2017/24388 del 22/12/2016 (procedimento B016T00149);

considerato che la richiesta di prelievo delle acque dal Torrente Setta in regione Emilia Romagna, con utilizzazione e restituzione delle stesse in regione Toscana, presuppone il rilascio di una concessione interregionale, ai sensi del DLgs n. 112/98, art. 89, commi 2 e 3, per la quale occorre stipulare, preventivamente, accordi tra le regioni e tra le Autorità di Distretto Idrografico, interessate dal trasferimento di risorsa;

vista la nota assunta agli atti al Prot. n. PGB0/2017/7496 del 05/04/2017, con la quale la ditta PAVIMENTAL ha richiesto l'urgenza del rilascio della concessione spiegando che il prelievo dal torrente Setta deve intendersi come una fonte di approvvigionamento integrativa da utilizzarsi soltanto nel caso in cui le fonti idriche principali ubicate in regione Toscana e già concesse dai relativi Enti competenti, come da documentazione agli atti, dovessero esser insufficienti per la realizzazione dell'opera pubblica autostradale;

vista la nota Prot. n. PGB0/2017/7834 del 10/04/2017, con la quale la Struttura scrivente ha richiesto al Servizio di Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della regione Emilia Romagna (STRA), di esprimere un parere in merito alla possibilità di rilasciare una concessione nelle more del procedimento di concessione interregionale, data l'urgenza dell'intervento, nel rispetto della pianificazione regionale sulle risorse idriche e della preventiva acquisizione del nulla osta idraulico;

preso atto del parere assunto agli atti al Prot. n. PGB0/2017/12846 del 06/06/2017, con il quale il STRA ha espresso valutazione favorevole al rilascio di una concessione della durata massima di un anno, fermo restando

l'acquisizione del nulla osta idraulico e l'attivazione del prelievo soltanto in caso di insufficienza delle altre fonti già concesse a soddisfare il fabbisogno idrico;

preso atto del nulla osta idraulico assunto agli atti al Prot. n. PGB0/2017/11565 del 24/05/2017, rilasciato dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile espresso in senso favorevole con prescrizioni, e già trasmesso dal medesimo Servizio al richiedente;

verificato che, per quanto riguarda la compatibilità del prelievo con gli obiettivi di qualità del corpo idrico interessato, previsti dalla pianificazione di settore, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e n. 2067/215:

- **il prelievo interessa** il corpo idrico torrente Setta, nel tratto identificato dal codice 06000000000 1 IR, con stato ecologico buono ed in assenza di stress idrico:

- in analogia con quanto previsto nella Direttiva "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano (Direttiva derivazioni)" di cui alla Delibera n. 8/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, **il prelievo richiesto di 15 l/s di portata massima è compatibile** con il rischio ambientale di raggiungimento/mantenimento dell'obiettivo di qualità buono, fermo restando l'obbligo di rispettare il Deflusso Minimo Vitale (DMV), fissato ai sensi dell'allegato D della DGR 2067/2015, in 170 l/s nel periodo estivo maggio-settembre ed in 280 l/s in quello invernale ottobre-aprile;

considerato che la derivazione richiesta non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette e non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

ritenuto, pertanto, che, in via del tutto eccezionale per il carattere di urgenza di realizzare un'opera pubblica di interesse nazionale, possa essere rilasciata alla ditta PAVIMENTAL, nelle more del rilascio della concessione interregionale, una concessione della durata massima di un anno, ossia fino al 31/07/2017, con una portata massima di 15 l/s per complessivi 473.040 mc/a, alle condizioni fissate nel seguente atto;

considerato che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione,

1. l'utilizzo di acque pubbliche richiesto è assimilabile a:

- quello *industriale*, ai sensi dell'art. 152, comma 1, lettera c) della LR n.3/1999, come precisato dalle successive DGR di aggiornamento citate in premessa;

- a quello *igienico e assimilati* (con esclusione dell'uso *consumo umano*, che presuppone in caso di contatto o ingestione della risorsa, l'acquisizione preventiva del parere di conformità ai sensi del DLgs n.31/2001) ai sensi dell'art. 152, comma 1, lettera f) della LR n.3/1999, come precisato dalle successive DGR di aggiornamento citate in premessa;

2. alla concessione ad usi plurimi esercitata mediante una unica opera di prelievo, si applica il canone più elevato quando la risorsa concessa non è quantificabile per ogni uso ai sensi dell'art. 20, comma 6 del RR 41/2001; nella fattispecie il canone più elevato è quello corrispondente all'uso *industriale*;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria di € 190,00;

verificato che devono essere effettuati antecedentemente il rilascio della concessione i seguenti pagamenti:

- del canone di concessione 2017, pari ad € 2393,59, di cui è dovuto l'importo di € 1396,26, in ragione di 7 ratei mensili di validità della concessione entro l'anno corrente di rilascio;

- del deposito cauzionale di € 2393,59;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa:

1) di **rilasciare** alla ditta PAVIMENTAL SPA, C.F.:004816705861, con sede legale in comune di Roma, Via Giuseppe Donati 174, la concessione **al prelievo di acqua pubblica superficiale dal torrente Setta**, nel punto in sponda destra di coordinate UTM RER X:675392 ed Y:8920241, antistante il terreno identificato al NCT del comune di Castiglione dei Pepoli al Foglio 36 mappale 21, alle seguenti condizioni:

a) il **prelievo** deve avvenire con una portata massima di 15 l/s per complessivi 473.040 mc/a;

b) l'**uso è assimilato a industriale e igienico e assimilati**, per la realizzazione della galleria denominata GN12 di ampliamento della terza corsia dell'Autostrada A1, consistente in: raffreddamento e lubrificazione di fresa meccanica; produzione di malte e calcestruzzi; lavaggio di materiale di smarino, costituzione di riserva idrica antincendio e usi sanitari (con esclusione dell'uso *consumo umano*, che presuppone in caso di contatto o ingestione della risorsa, l'acquisizione preventiva del parere di conformità ai sensi del DLgs n.31/2001);

c) l'**opera di presa** è costituita da pozzetto in cemento di dimensioni 1,5x1,5 m e di altezza 1,4 m, fissato su fondo alveo e sporgente dallo stesso di circa 5 cm, al fine di creare una soglia sfiorante in grado di captare solo i deflussi con portate superiori a 700 l/s. All'interno del pozzetto è inserita un'elettropompa sommersa di portata massima di 15 l/s, con tubazione di mandata in acciaio, opportunamente staffata a scogliera spondale e diretta verso vasca di accumulo di circa 4 metri cubi, dotata di sfioratore di troppo pieno nel torrente Setta. Dalla vasca di accumulo l'acqua prelevata viene rilanciata alle utenze in località Poggiolino in comune di Barberino di Mugello (FI), mediante pompa con portata massima di 15 l/s e relativa tubazione di adduzione, dotata di contatore di portata. La vasca di accumulo e la relativa pompa di prelievo sono fissate sul terreno di proprietà autostradale, individuato al suddetto Foglio 36, mappale 21.

d) l'opera di presa **dovrà essere realizzata** con le specifiche prescrizioni indicate nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Reno e Po di Volano, di cui si richiamano le seguenti:

- durante le fasi per la realizzazione del pozzetto si dovrà prestare particolare attenzione al fine di evitare sversamenti di calcestruzzo all'interno del corso d'acqua.

- l'eventuale deviazione del corso d'acqua necessaria per la realizzazione del pozzetto dovrà essere eseguita senza abbassamenti del fondo alveo unicamente tramite movimentazione di materiale in loco;

e) la concessione **potrà essere esercitata** solo in qualità di fonte di approvvigionamento integrativa, nel caso in cui le fonti idriche principali, ubicate in regione Toscana e già concesse dai relativi Enti competenti, dovessero essere insufficienti per la realizzazione dell'opera pubblica autostradale.

La concessione è rilasciata nelle more del procedimento di concessione B016A0078, con requisito di interregionalità ai sensi del DLgs n. 112/98, art. 89, commi 2 e 3; conseguentemente, potrà essere rivista, in qualsiasi momento, a seguito della definizione degli accordi che saranno presi dalle regioni interessate;

f) il prelievo è subordinato al fatto che a valle della sezione oggetto di prelievo transiti nel corso d'acqua il **deflusso minimo vitale (DMV)**, per il periodo estivo (maggio-settembre) di 170 l/s e per il restante periodo (ottobre-aprile) di 280 l/s, ai sensi dell'Allegato D della DGR 2067/2015, al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, ai sensi del Titolo IV, cap. 1 del PTA, così come rivisto e aggiornato nell'allegato D della DGR n. 2067/2015 per il riesame dei Piani di gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021. Pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque uguale o minore a quanto indicato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.

g) dopo l'uso, tutte le acque prelevate sono **restituite**, nel torrente Baccheraia in comune di Barberino di Mugello (FI);

h) il titolare ha l'**obbligo di comunicare** alla scrivente Struttura ogni tre mesi, le quantità di acqua prelevate dal torrente Setta con il dispositivo di misura della portata predisposto sulla tubazione di adduzione dalla vasca di accumulo, fissata sul terreno al suddetto Foglio 36, mappale 21;

i) la **scadenza** della concessione è fissata il **30/07/2017**, rinnovabile, eventualmente, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della realizzazione della galleria autostradale. Il titolare qualora necessiti di protrarre la concessione oltre il termine stabilito,

dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza; la stessa potrà essere rinnovata tenuto conto della tutela dalla risorsa, del diritto di terzi e dell'interesse pubblico generale e delle condizioni/prescrizioni che saranno acquisite agli atti del procedimento di concessione interregionale, BO16A0078;

l) nell'esercizio del prelievo, fatti salvi i manufatti relativi all'opera di presa autorizzata, è **fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti**, nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e/o le sponde. In caso di inosservanza di tale divieto, si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia idraulica di cui agli artt.93 e segg. del RD n. 523 del 25/07/1904. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a sua cura e spese, e in conformità alle disposizioni della Struttura scrivente, gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde e alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.

I lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua (deposito di materiali, deviazione e/o ramificazione della corrente, innesco e/o accentuazione di erosioni, scalzamento di opere di difesa, intercettamento di rami e tronchi d'albero, ecc.), dovuti alle opere e modalità di prelievo assentite, **sono a carico esclusivo del Concessionario** che dovrà intervenire su semplice richiesta della Struttura scrivente.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

m) il concessionario, qualora la Struttura concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere:

- a propria cura e spese, alla **installazione di idoneo e tarato strumento** per la misurazione della quantità d'acqua prelevata con caratteristiche, modalità di manutenzione e trasmissione dei relativi dati che verranno in seguito comunicati come previsto dal comma 3, art. 95 del DLgs n. 152/06 e dalla DGR n. 2254/2016;

- alla turnazione del prelievo, secondo le modalità che gli saranno formalmente comunicate.

n) le quantità di prelievo stabilite, in caso di accertamento di modifiche significative dello stato del corpo idrico, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego;

o) il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone** annuo.

p) la concessione s'intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

q) al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, questa Struttura può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

r) e' facoltà della Struttura provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del DLgs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del RR 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della LR n. 4/2007.

s) la concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti, ed è

vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

t) in caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa motivata, si dovrà provvedere alla rimozione dell'opera di presa, a cura e spese del titolare, secondo le prescrizioni di presa d'atto della Struttura concedente, cui dovrà essere trasmessa relativa proposta progettuale.

u) il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il Cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato da questa Struttura. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare la Struttura, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

2) di stabilire che per l'esercizio della presente concessione, il titolare versi ogni anno il corrispondente canone annuale di concessione;

3) di stabilire che **l'importo del canone** di concessione, calcolato applicando l'art. 152 della LR n.3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR in premessa e dell'art. 8 della LR n.2/2015 e ss.mm.ii., è fissato in € 2393,59= **per l'anno 2017**, di cui è dovuto l'importo di **€ 1396,26=** in ragione di 7 ratei mensili di validità della concessione nell'anno corrente di rilascio; da versare anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

4) di stabilire che l'importo dei canoni dovuti per gli anni successivi al 2017, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione degli importi mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni successivi al 2017, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere alla scrivente **Struttura** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di stabilire che il titolare è tenuto al versamento di una **cauzione**, ai sensi dell'art. 154 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii.; che l'importo è fissato in **€ 2393,59=** corrispondente ad una annualità del canone di concessione, da versare anticipatamente al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna - Utilizzo Demanio Idrico";

7) di stabilire che la presente Concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

8) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 DLgs n. 33/2013 e s.m.i mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli artt.143 e 144 del RD n.1775/1933.

Valerio Marroni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.